

Tassazione della indennità risarcitoria da perdite economiche: la Cassazione fa il punto

Marzo 2010

Con l'ordinanza n. 1349 del 25 gennaio 2010, la Cassazione ha stabilito che le indennità risarcitorie percepite dal lavoratore dipendente per ingiustificato licenziamento o per recesso per giusta causa rientrano nel relativo reddito e, come tali, sono soggette alla relativa disciplina fiscale.

L'ordinanza della Cassazione

Nel giudizio dinanzi la suprema corte, l'Agenzia delle Entrate eccepiva la violazione dell'articolo 384 c.p.c. in quanto i giudici tributari di appello, in sede di rinvio, avevano omesso l'applicazione del principio di diritto già affermato in precedenza (Cass. n. 3631/2006).

Ed infatti nel 2006 la corte aveva affermato che *"l'indennità prevista dal contratto collettivo dei dirigenti di aziende industriali per l'ipotesi di licenziamento ingiustificato o di recesso per giusta causa è assoggettata a tassazione separata e a ritenuta d'acconto, atteso che, secondo la disciplina dettata dal d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 6 e 16, tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, e quindi tutte le indennità aventi causa o che traggano comunque origine dal rapporto di lavoro, comprese le indennità per la risoluzione del rapporto per illegittimo comportamento del datore di lavoro, costituiscono redditi da lavoro dipendente"*.

I giudici di legittimità hanno dunque chiarito che le somme percepite a titolo di transazione della lite avente ad oggetto il risarcimento del danno conseguente all'illegittimo licenziamento non possono beneficiare della esenzione speciale prevista all'art. 6 d.p.r. 917/86 (TUIR)¹.

La norma in esame

L'articolo 6 dispone che *"I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, [...], e le indennità conseguite, [...], a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti"*.

Sul punto la Cassazione ha osservato che spetta al *"contribuente, dimostrare che l'indennità si riferisce (in tutto o in parte) a voci di risarcimento puro, esenti da tassazione, e non è sufficiente che sia precisato che esso ha carattere risarcitorio, perchè costituisce risarcimento anche il ristoro di emolumenti non percepiti, tassabili ai sensi del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 2, (Cassazione, sentenza n. 18369 del 2005)"*.

Il legislatore ha inteso limitare l'esenzione solo a tassative ipotesi di ristoro scaturente dalla invalidità permanente nonché dalla condizione dei suoi eredi nell'ipotesi peggiore della morte.

¹ Cfr. *ex multis* Cass. n. 10185/2003

La *ratio* della norma deriva dalla gravità di tali situazioni giuridiche soggettive, per le quali la legge accorda un trattamento fiscale più favorevole.

Pertanto, le indennità corrisposte in relazione a cause diverse da quelle illustrate, compresa la risoluzione consensuale o meno del rapporto di lavoro, sono fiscalmente rilevanti.

* * *

Il presente documento è una nota di studio; quanto ivi riportato non può essere utilizzato o interpretato quale parere riferito a una o più transazioni, adottato o comunque preso a riferimento da chiunque, ivi inclusi i consulenti legali, per qualsiasi scopo diverso dalla analisi generale delle questioni in esso affrontate.

La riproduzione del presente documento è consentita purché ne venga citato il titolo e la data accanto alla indicazione: Orrick, Herrington & Sutcliffe, Newsletter – Italian Tax Department.

Alessandro Mainardi

amainardi@orrick.com

Giovanni Leoni

gleoni@orrick.com

Luca Di Nunzio

ldinunzio@orrick.com

Orrick, Herrington & Sutcliffe

www.orrick.com